



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI POZZUOLI

ORDINANZA N° 57 / 2009

***Articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84
Regolamentazione della fornitura del lavoro portuale temporaneo
nel porto di Pozzuoli e di Baia***

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzuoli:

- VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la Legge 30 giugno 2000, n.186 di modifica dell'articolo 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo);
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 per quanto attiene la individuazione delle cause di incompatibilità nello svolgimento della fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- VISTE le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° DEM3/3406, prot. n° DEM3/1290 e e prot. n° DIV3/2013, rispettivamente in data 24/11/2004, 05/05/2005 e 28/07/2005;
- VISTI i dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° DIV3/1705 e prot. n° DIV3/2027, rispettivamente in data 07/07/2005 e 01/08/2005;
- VISTI i dispacci del Ministero dei Trasporti prot. n° DIV3 M_TRA/DINFR717 e prot. n° DIV3 M_TRA/DINFR4223, rispettivamente in data 17/01/2008 e 09/04/2008;
- VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° M_TRA/PORTI/10445 in data 24/09/2008;
- VISTO il verbale della Commissione Consultiva locale in data 20 Maggio 2009.

RENDE NOTO

E' reso esecutivo nel porto di Pozzuoli l'allegato "Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Pozzuoli e Baia" ai sensi dell'art. 17, comma 2 della l. 28.01.94 n. 84 così come modificato dalla Legge 30.06.2000 n. 186.

DISPONE

Articolo unico

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati a norma dell'art. 1174 Cod. Nav.

Pozzuoli, 03 Luglio 2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amedeo NACARLO



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NELL'AMBITO PORTUALE DI BAIA

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE

Il Presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art.17 comma 10 della legge 84/94 così come modificata dalla legge 30.06.00 n°186.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Baia, gli adempimenti connessi, il controllo delle attività effettuate e dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti la prestazione e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Il regolamento disciplina inoltre gli ulteriori aspetti che l'Autorità Marittima è tenuta a regolamentare ai sensi dell'art. 17 della Legge 28/01/1994 n°84 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- ◆ Autorità: Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli.
- ◆ Legge: la legge n. 84 del 28.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni.
- ◆ Ambito portuale: porto di Baia così come delimitato dal Decreto del Ministero della Marina Mercantile;
- ◆ Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della legge n. 84/1994;
- ◆ Servizi portuali: attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali comma 1 art. 2 del D.M. 132/2001;
- ◆ Impresa fornitrice: l'impresa autorizzata dall'Autorità - ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 84/1994 - a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga all'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1969;
- ◆ Imprese utilizzatrici: imprese autorizzate ex arti. 16 e 18 della legge 84/1994 e successive modificazioni;
- ◆ Prestazioni di lavoro temporaneo: Prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei sotto il controllo, l'organizzazione e la direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese medesime;
- ◆ Autorizzazione: l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice per la prestazione di lavoro portuale temporaneo;
- ◆ Canone: la somma, determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata alla fornitura di

lavoro portuale temporaneo è tenuta a corrispondere;

- ◆ Cauzione: la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata ai sensi del presente Regolamento è tenuta a corrispondere a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- ◆ Tariffe: i costi delle prestazioni temporanee rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici che ne fanno richiesta;

ART. 2 Organico dell'impresa fornitrice

L' organico dell'impresa fornitrice di manodopera temporanea, da avviare a lavoro temporaneo, considerati i traffici attualmente esistenti nel porto di Baia, è determinato in 3 (tre) persone.

Il suddetto numero è rideterminato ogni anno in base alle esigenze operative del porto con atto dell'Autorità Marittima. Nel determinare l'organico dell'impresa fornitrice si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- andamento del traffico e previsioni sviluppo;
- qualifiche professionali maggiormente richieste;
- numero massimo dei lavoratori temporanei impiegabili dalle imprese fornitrici stabilito ai sensi dell'art.17 comma 7 lett c) Legge 84194;

Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dismissioni, pensionamenti ecc, l'eventuale assunzione di nuovo personale per reintegro dell'organico è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 3 MEZZI MECCANICI

L'impresa fornitrice può essere dotata di mezzi meccanici sussidiari alle operazioni di imbarco/sbarco. L'impiego di detti mezzi da parte dell'impresa fornitrice nell'ambito di un'operazione portuale è consentito su richiesta e per conto di una delle imprese autorizzate ai sensi dell'artt. 16 e 18 della Legge 84/94, i cui mezzi in dotazione siano in temporaneo stato di avaria ovvero risultino inadeguati e/o insufficienti per le operazioni portuali da porre in essere. La fornitura dei mezzi meccanici non può essere disgiunta dalla fornitura di manodopera e deve essere comunicata all'Autorità Marittima.

Art. 4 AVVIAMENTO DELLA MANODOPERA TEMPORANEA

1. L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime;
2. Le richieste sono soddisfatte rispettando l'ordine di presentazione delle stesse
3. L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla specializzazione dei singoli lavoratori. L'avviamento viene effettuato con criteri di imparzialità e trasparenza per il numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici;
4. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e può riguardare turni o mezzi turni ovvero una o più navi. Per la richiesta a turni l'impresa utilizzatrice indicherà i giorni ed i turni e/o mezzi turni ai quali si riferisce la richiesta nonché le operazioni

- o servizi da svolgere. Per la richiesta a nave l'impresa utilizzatrice indica il nome della nave e la data di previsto inizio delle operazioni o servizi portuali e le operazioni o i servizi da espletare. La richiesta a nave comporta l'impiego dei lavoratori avviati per tutta la durata delle operazioni o servizi portuali indicati, da effettuare durante la sosta della nave;
5. Ai lavoratori temporanei avviati al lavoro presso le ditte utilizzatrici si applica, oltre al contratto collettivo di lavoro unico di riferimento per i lavoratori dei porti, il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese richiedenti;
 6. L'impresa fornitrice deve assicurare, alle imprese utilizzatrici, la disponibilità completa di tutto l'organico, salvo cause di forza maggiore. Il mancato avviamento della manodopera temporanea richiesta dalle imprese utilizzatrici, causato dalla mancata osservanza della disposizione di cui sopra comporta la decadenza dall'autorizzazione dell'impresa fornitrice.
 7. L'impresa fornitrice è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un disciplinare che indichi nel dettaglio le modalità formali dell'avviamento al lavoro atte a coniugare speditezza operativa e chiara definizione contrattuale del rapporto di lavoro temporaneo instaurato. Detto disciplinare è soggetto all'approvazione dell'Autorità Marittima, sentito il tavolo tecnico dei rappresentanti di categoria del porto di Baia .

ART. 5 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI

1. L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti comprovati casi:
 - Manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
 - Inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lvo 626/94 ed all'art. 4 del D.Lvo 272/99;
 - Disturbo o intralcio dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
 - Inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
 - Inosservanza dell'orario di lavoro.

ART. 6 TARIFFE

1. Per ogni giornata di avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice una tariffa approvata dall'Autorità, sentito il tavolo tecnico dei rappresentanti di categoria del porto di Baia, su proposta dell'impresa fornitrice.
2. Gli elementi costitutivi delle tariffe sono:
 - a. Il compenso base previsto dal contratto collettivo nazionale unico di riferimento per i porti;
 - b. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi;
 - c. La percentuale spettante all'impresa fornitrice per le proprie spese generali e amministrative;

Il compenso di cui alla lettera a) è comprensivo di tutti gli istituti contrattuali previsti a favore del lavoratore, quali ad esempio ferie, festività, trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a, contrattazione di secondo livello, eventuale trattamento di miglior favore ecc.

3. Per l'approvazione l'impresa fornitrice è tenuta a presentare all'Autorità Marittima, il

tariffario corredato di un apposito prospetto di calcolo analitico alla luce di quanto previsto al precedente comma.

4. Il tariffario dovrà riportare le eventuali, voci tariffarie relative alla previsione d'uso dei mezzi meccanici.

ART. 7 DOVERI DEI LAVORATORI TEMPORANEI

I lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici presso le quali sono avviati. Ad essi si applicano le medesime sanzioni disciplinari, se previste, applicabili ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice presso cui prestano lavoro temporaneo.

I lavoratori temporanei non avviati al lavoro sono tenuti a rendersi disponibili per un eventuale impiego.

ART. 8 DOVERI DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI

Le imprese utilizzatrici sono tenute ad impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel Contratto Collettivo di Lavoro Unico Nazionale di riferimento per i porti.

Le suddette imprese sono tenute a comunicare all'Autorità il numero dei propri dipendenti diretti. Tale dato deve essere tenuto costantemente aggiornato al fine di determinare il numero massimo di lavoratori temporanei avviabili.

L'impresa utilizzatrice è tenuta a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni ed al controllo del rispetto delle disposizioni e procedure in materia antinfortunistica da parte dei lavoratori impiegati.

ART. 9 DOVERI DELL'IMPRESA FORNITRICE

L'impresa fornitrice non può avviare lavoratori temporanei in numero e con qualifiche non conformi alle richieste delle imprese utilizzatrici.

La suddetta impresa deve presentare all'Autorità Marittima ogni mese, entro la prima settimana successiva, un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:

- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;
- totale fatturato.

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici e specifici del lavoro da effettuare.

La formazione, informazione, sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici durante le operazioni spetta alla ditta utilizzatrice ai sensi del summenzionato art.8.

Specifici accordi possono essere stipulati tra ditte utilizzatrici e ditta fornitrice per la formazione ed informazione dei rischi specifici a cura di quest'ultima.

Tali accordi devono essere trasmessi in copia all'Autorità Marittima.

L'impresa fornitrice deve, esclusivamente, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

L'impresa fornitrice è tenuta ad eseguire la propria attività di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in particolare con riferimento a quanto richiamato dall'art.17 comma 7 lettere a-b-c-d-e- della legge 84/94

L'impresa fornitrice, è tenuta a garantire la continuità del rapporto di lavoro a tutti i soci e dipendenti dell'impresa di cui al citato art. 21, comma 1, lett. b), legge 84/94, in servizio alla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17 della Legge 84/94.

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 84/94.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'impresa fornitrice potrà rivolgersi, quale impresa-utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente.

L'impresa fornitrice è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Marittima finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, ecc..

L'impresa fornitrice è tenuta al versamento di un canone determinato annualmente dall'Autorità Marittima, sentito il tavolo tecnico dei rappresentanti di categoria del porto di Baia.

L'impresa è tenuta a prestare apposita cauzione di importo pari al canone a garanzia degli obblighi scaturiti dall'autorizzazione. La suddetta cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa che contenga le sottoelencate clausole pena la nullità del medesimo atto:

1. che la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante dall'impresa autorizzata, anche per inadempienze, verificatesi prima del periodo di validità della polizza, purché l'Amministrazione Marittima ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa.
2. che la garanzia resta valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
3. che l'intendimento da parte della Compagnia Assicuratrice, di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza, ovvero di procedere alla revoca, sia comunicato all'Amministrazione in tempo utile a consentire la costituzione, da parte dell'impresa fornitrice di altra garanzia;
4. che il mancato o ritardo pagamento di premi o di supplementi di premio,

- non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia.
5. che la Compagnia Assicuratrice provveda al pagamento dell'intera somma garantita a semplice scritta dell'Amministrazione
 6. che la Compagnia Assicuratrice rinunci al beneficio della preventiva esecuzione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile

Tale polizza dovrà contenere anche l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'istituto bancario o la Compagnia Assicuratrice.

L'impresa autorizzata è obbligata a provvedere, contestualmente all'inizio dell'attività oggetto della presente procedura e per tutta la durata dell'autorizzazione, ad attivare idonea copertura assicurativa R.C. con primaria compagnia di assicurazione, di tutti i rischi connessi all'effettuazione della propria attività per danni che comunque possono derivare ai propri dipendenti ed ai terzi.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Marittima ai sensi della L.84/94 che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

ART.10

DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ANTICIPATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

L'autorizzazione ha una durata di 06 (sei) anni rinnovabili.

L'Autorità Marittima può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare o, nei casi più gravi, procedere alla revoca della stessa allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata ed esplicitati nel Regolamento di cui all'Art. 17, comma 10, della Legge 84/94.

L'impresa autorizzata può rinunciare, per giustificati motivi, alla autorizzazione previo preavviso di almeno 6 mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di fissare un'ulteriore termine di 3 mesi necessario per autorizzare una nuova impresa.

ART.11 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal Presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia di cui alla Legge 84/94 e successive modifiche e norme richiamate.

Pozzuoli, _____

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amedeo NACARLO

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

PROCEDURA E LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA DA AUTORIZZARE ALLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NELL'AMBITO PORTUALE DI BAIA ART. 17 COMMA 2 DELLA LEGGE 28.01.1994,.N.84.

PREMESSE

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge 84/94, come modificata dall'art.3 della legge 30 giugno 2000 n.186, indice pubblica procedura per l'individuazione di una impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell'ambito portuale di Baia.

Art. 1 - OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del disposto dall'art.17, comma 2, della legge 84/94, l'autorizzazione che verrà rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ha per oggetto lo svolgimento di attività tesa esclusivamente alla fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Baia, a favore delle imprese di cui agli artt.16 e 18, autorizzate, a norma dell'art.16 - comma 3 - della legge 84/1994, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Art.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, le società di capitale e le cooperative aventi sede in uno dei paesi dell'Unione Europea. Nell'istanza dovrà essere chiaramente indicata la ragione sociale, la sede, il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e il recapito del titolare o rappresentante legale delle medesime.

Alla istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- (a) Possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 20.000,00; le cooperative possono prestare in sostituzione del suddetto requisito una cauzione di pari importo;
- (b) indicazione degli amministratori, dei direttori, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei soci accomandatari; gli stessi devono garantire assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti

contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, il delitto previsto dall'articolo 416-bis del Codice Penale, o per delitti non colposi per il quale la Legge commina la pena della reclusione non inferiore a massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; altresì, di ciò sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423, o della Legge 31.05.1965 n. 575, o della Legge 13.09.1982, n.646 e successive modificazioni;

- (c) dotazione di personale quantitativamente e professionalmente adeguato alle esigenze di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Possono comunque presentare istanza di autorizzazione anche imprese che non soddisfano il requisito di cui al precedente capoverso della presente lettera c), sempre che si impegnino a dotarsi del personale Quantitativamente e professionalmente adeguato, entro la data di rilascio dell'autorizzazione.
A norma dell'art. 17, comma 4, legge 84/94 è fatto comunque obbligo, da parte dell'impresa aggiudicataria, di garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.21, comma 1, lettera b).
- (d) possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato comunitario appartenente alla Comunità Europea per gli amministratori di imprese comunitarie, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, che appartengono a Stati che applicano trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- (e) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- (f) inesistenza di irregolarità accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo legislazione italiana o del paese di provenienza;
- (g) inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p. a carico dei legali rappresentanti per reati che incidono sulla moralità professionale.
- (h) Dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante, in conformità del disposto dell'art.17 della legge 84/94, come sostituito dall'art. 3 della legge 30.06.2000, n. 186 che l'impresa non esercita direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt.16 e 18 della legge 84/94 e successive modificazioni; non è detenuta o partecipata da imprese di cui agli artt.16 e 18 della legge 84/94 e successive modificazioni e che non detiene o partecipa a sua volta alle suddette imprese e che, in caso contrario, s'impegna a dismettere ogni attività o partecipazione alle suddette imprese, qualora dovesse conseguire l'autorizzazione all'art.17 della predetta legge 84/1994.

Le imprese partecipanti sono altresì tenute a produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione ed a pena di esclusione, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (o documento equipollente per le imprese aventi sede in ambito comunitario) di data non anteriore a sei mesi da quella di scadenza prevista al successivo art.3), comprendente attestazione di insussistenza di procedure fallimentari o concorsuali e riportante altresì apposita dicitura di assenza di provvedimenti applicati per la lotta contro la delinquenza organizzata.

Per tutti gli amministratori e legali rappresentanti, nonché per gli eventuali

procuratori speciali o generali, le imprese partecipanti dovranno fornire, sempre a pena di esclusione, i relativi certificati del Casellario giudiziale recanti data non anteriore a tre mesi dal termine di cui al successivo art.3).

In sostituzione dei predetti certificati sarà ammessa la presentazione di apposite esaurienti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le concorrenti dovranno, altresì, presentare un elaborato descrittivo della struttura societaria e della sua organizzazione, con indicazione del numero di addetti che le imprese già detengono e/o che s'impegnano ad assumere in caso di favorevole selezione, nonché degli investimenti che le concorrenti si obbligano a porre in essere anche nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale impiegato.

All'istanza sarà inoltre allegata ogni documentazione utile a dimostrazione del possesso del livello di esperienza professionale e degli altri elementi di qualificazione di cui al successivo articolo 9).

Art.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, sigillate in apposite buste nelle quali saranno anche inseriti i documenti di cui al prosieguo, compilate in carta da bollo nei valori vigenti, redatte in lingua italiana, sottoscritte in originale dal Rappresentante Legale dell'impresa partecipante e comprensive degli elementi identificativi delle imprese (ragione sociale, indirizzo completo, n° telefonico e di fax, indirizzo e-mail, capitale sociale, partita iva ecc.), dovranno pervenire, anche a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, ubicata in Larga San Paolo s.n.c. – 80078 Pozzuoli (NA) entro e non oltre le ore 10.00 del 52°giorno dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, a pena di inammissibilità, e dovranno indicare all'esterno del plico la seguente dicitura "PROCEDURA DI SELEZIONE IMPRESA FORNITRICE LAVORO TEMPORANEO EX ART. 17 LEGGE 84/94 NEL PORTO DI BAIA".

Il recapito dei plichi, nel termine e con le modalità sopra previste, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non dovessero giungere a destinazione in tempo utile.

I documenti che devono essere allegati alle istanze, a pena di inammissibilità, sono i seguenti:

1. dichiarazione sostitutiva, resa dal Legale Rappresentante ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti, indicandoli specificamente, previsti dal precedente art. 2 nonché:
 - che l'impresa non è detenuta o partecipata da imprese di cui all'art.16, 18 e 21 comma 1 lett.a) della Legge 84/94;

- che l'impresa non detiene o partecipa a sua volta alle suddette imprese e che in caso contrario si impegna a dismettere ogni attività o partecipazione alle suddette imprese qualora dovesse conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 84/94;
 - che l'impresa si impegna a prestare apposita cauzione di importo pari a Euro 500,00 da integrarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a garanzia degli obblighi scaturiti dall'autorizzazione. La suddetta cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria che contenga le seguenti clausole:
 - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - prevedere la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale;
 - garantire l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli.
 - Che l'impresa si impegna a garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.21, comma 1 lettera b) a norma dell'art. 17 comma 4 legge 84/94
2. Certificato di iscrizione al registro delle imprese (o documento equipollente per le imprese aventi sede in ambito comunitario), con indicazione della specifica attività di impresa, comprendente attestazione di in insussistenza di procedure fallimentari o concorsuali e riportante, altresì, apposita dicitura di assenza di provvedimenti applicativi per la lotta contro la delinquenza organizzata.
 3. Elaborato descrittivo, anche in funzione del successivo art. 9, della struttura societaria (composizione nominativa degli organi societari) e della sua organizzazione, con indicazione del numero di addetti che l'impresa istante già detiene, nonché degli investimenti che la stessa si impegna a porre in essere anche nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale impiegato.
 4. Documentazione, anche in funzione del successivo art. 9, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 - RILASCIO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'Ufficio Circondariale

Marittimo di Pozzuoli provvederà, entro 120 giorni dall'individuazione dell'impresa, al rilascio alla stessa dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà comunque subordinato all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'art.17 comma 2 della legge 84/1994 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e dell'art. 4 commi 3 e 4 del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione 6 febbraio 2001 n. 132.

L'autorizzazione avrà una durata pari a 06 (sei) anni, salvo eventuale rinnovo.

In sede di rinnovo dell'autorizzazione sarà tenuto conto, nell'ambito di eventuali ipotesi concorrenziali, della consolidata situazione soggettiva dell'impresa già precedentemente autorizzata, e ciò anche in funzione delle garanzie operative connesse al normale svolgimento delle attività delle imprese utilizzatrici della mano d'opera.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AUTORIZZATA

L'impresa autorizzata dovrà, in via esclusiva, svolgere l'attività rivolta alla fornitura del lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali.

Le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di cui all'art. 17, comma 15, della legge 84/ 1994.

I lavoratori dell'impresa autorizzata, saranno iscritti in appositi registri tenuti dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 84/1994.

L'impresa autorizzata si impegna ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazione di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/1994 e successive modificazioni che le richiedono avendone titolo e deve osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali l'impresa autorizzata potrà rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti dalle vigenti disposizioni, qualora non abbia anche in presenza di richieste di specifiche professionalità personale sufficiente.

L'impresa autorizzata sarà tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e/o dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire dati e notizie riguardanti l'organizzazione tecnico amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, nonché le informazioni di cui al successivo art. 8.

L'impresa autorizzata sarà obbligata ad osservare, oltre le prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari, emanate ed emanande al riguardo dalle competenti Autorità centrali e locali.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA, GARANZIE E CANONE ANNUALE

L'impresa autorizzata è obbligata a provvedere, contestualmente all'inizio dell'attività oggetto della presente procedura, e per tutta la durata dell'autorizzazione, a idonea copertura assicurativa R.C. con una primaria compagnia di assicurazione, di tutti i rischi connessi alla esplicazione della propria attività per danni che comunque possano derivare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ed ai terzi.

In considerazione della durata dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4, l'impresa autorizzata è tenuta, a titolo di garanzia dei lavoratori assunti presso di essa, ai sensi del precedente articolo 5 e dell'art.8 delle "Procedure e linee guida per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo", a versare un deposito cauzionale pari ad Euro 500,00 presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio dello Stato ovvero a costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta del medesimo importo.

L'impresa autorizzata è tenuta, in fase di prima applicazione, al versamento di un canone annuale ammontante ad Euro 500,00 (cinquecento/00)

Art. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa autorizzata sarà tenuta ad assicurare a tutti i prestatori di lavoro temporaneo un' adeguata informazione e formazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 8 - MODALITA DI FORNITURA DEL LAVORO PORTUALE TEMPORANEO RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'impresa autorizzata si obbliga ad eseguire la propria attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in particolare con riferimento a quanto richiamato dall'art.17, comma 7, lettere a-b-c-d-e- della legge 84/94

Art.9 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA AUTORIZZATA.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli procederà alla nomina di una apposita commissione di valutazione delle domande pervenute nel termine perentorio di cui al precedente art. 3 della quale faranno parte oltre a 3 (tre) funzionari dell'Autorità Marittima, 2 (due) membri dei rappresentanti locali (1 in rappresentanza delle OO.SS. e 1 degli imprenditori).

La detta Commissione opererà la selezione tra le istanze presentate, a proprio giudizio discrezionale, tenendo conto del livello di professionalità delle concorrenti, del numero di addetti che le imprese già detengono in organico o che si impegnano ad assumere, degli investimenti che le concorrenti si impegneranno a

porre in essere anche in ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale impiegato.

A parità di requisiti e condizioni, è preferita l'impresa che dimostri di essere già dotata, alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, di professionalità e di consolidata esperienza lavorativa nell'esecuzione di operazioni e servizi portuali.

La procedura sarà esperita anche nel caso di presentazione di una sola istanza.

Art. 10 Sospensione, revoca dell'autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa autorizzata

L'autorità Marittima può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione in questione o nei casi più gravi, procedere alla revoca della stessa allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata, come indicato nel regolamento di cui all'art.17 comma 10 della Legge 84/94.

L'impresa autorizzata può rinunciare, per giustificati motivi, alla autorizzazione previo preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando la facoltà dell'Autorità Marittima di fissare un'ulteriore termine di 3 mesi necessario per autorizzare una nuova impresa.

L'Autorità Marittima può rivalersi sul deposito cauzionale (o sulla fidejussione bancaria) oltre che per i casi di inosservanza delle norme regolamentari per ogni onore conseguente ad eventuale sospensione dell'attività o rinuncia senza preavviso o con preavviso risolto o per l'inosservanza del termine di proroga d'ufficio di cui al punto precedente.

Art. 11 Pubblicità

Apposito avviso sarà pubblicato per estratto, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, su numero 2 (due) quotidiani a tiratura nazionale.

Detto avviso dovrà contenere:

- (a) oggetto della procedura;
- (b) indirizzo completo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, il recapito telefonico ed il fax.
- (c) termini entro il quale dovrà essere presentata l'istanza di autorizzazione.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli potrà, eventualmente, richiedere all'impresa vincitrice il rimborso delle spese sostenute per la pubblicità e per gli altri oneri derivanti dall'istruttoria